

STUDIO BONTEMPELLI
Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli
Dr. Marco Garrone

of Counsel:
Dr. Paolo Lombardi

Dr.ssa Paola Tazzer
Dr. Luca Candiani

**Ai Signori
Clienti dello Studio**

Milano, 11 marzo 2021

CIRCOLARE N. 9/21

Oggetto : **D.L. 183/2020 c.d. “milleproroghe” – novità conversione in Legge**

Recentemente è stato convertito il c.d. “**decreto milleproroghe**” con l’introduzione, rispetto al testo originario, di alcune novità che riportiamo di seguito.

Proroga dei termini di approvazione dei bilanci e delle modalità di tenuta delle assemblee

In sede di conversione in legge del DL 183/2020, è stato precisato che l’assemblea ordinaria è convocata, per l’approvazione del bilancio al 31.12.2020, entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio e non 120 come di norma.

Viene stabilito, inoltre, che tutte le disposizioni di cui all’art. 106 del DL 18/2020 convertito che dava possibilità, tra l’altro, di svolgere le assemblee “a distanza” a prescindere dalle indicazioni statutarie, si applichino alle assemblee tenute entro il 31.07.2021.

Proroga della sospensione dei termini in materia di agevolazioni prima casa

Con la conversione del decreto “milleproroghe”, sono sospesi di un ulteriore anno, rispetto a quanto già previsto dai decreti legge precedenti, e quindi per il periodo, dal 23.2.2020 al 31.12.2021, i termini di:

- termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova l’immobile acquistato;
- il termine di un anno (decorrente dall’acquisto agevolato) per l’alienazione della “vecchia” prima casa, nel caso in cui, al momento dell’acquisto, il contribuente fosse ancora titolare di diritti reali su una abitazione già acquistata con il beneficio;
- il termine di un anno per l’acquisto di un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale, per evitare la decadenza dal beneficio goduto in relazione ad un altro immobile agevolato alienato prima di 5 anni dall’acquisto.

Esenzione iva con diritto alla detrazione iva per i dispositivi diagnostici in vitro

È riconosciuta l’esenzione Iva con diritto alla detrazione, fino al 31.12.2022, per le cessioni di strumentazione per diagnostica Covid-19 in vitro ed ai servizi ad essi connessi (tamponi molecolari, test rapidi, sierologici).

Sono escluse le cessioni di saturimetri, pulsossimetri per le quali si applica l’aliquota iva al 5%.

STUDIO BONTEMPELLI

Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli
Dr. Marco Garrone

of Counsel:
Dr. Paolo Lombardi

Dr.ssa Paola Tazzer
Dr. Luca Candiani

“Bonus vacanze” - proroga utilizzo al 31.12.2021

E' stato ulteriormente prorogato dal 30.6.2021 al 31.12.2021 il termine ultimo per utilizzare il c.d. “bonus vacanze” richiesto entro il 31.12.2020. Il bonus è utilizzabile una sola volta da un solo componente del nucleo familiare, anche diverso da chi ha effettuato la richiesta:

- nella misura dell'80% sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, d'intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti;
- per il 20% come detrazione IRPEF in sede di dichiarazione dei redditi, esclusivamente dal soggetto intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale.

Comunicazione dei dati delle vendite a distanza mediante piattaforme digitali - proroga della disciplina al 30.6.2021 – c.d. “marketplace”

Il DL 183/2020 convertito ha posticipato dal 31.12.2020 al 30.6.2021 l'applicazione della disciplina relativa agli obblighi comunicativi gravanti sui soggetti passivi che, avvalendosi di interfacce elettroniche (mercati virtuali, piattaforme, portali o mezzi analoghi), facilitano le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione Europea oppure le vendite a distanza di beni oggetto di importazione, di cui all'art. 13 del DL 34/2019.

La comunicazione in esame è dovuta da tutti i soggetti passivi che gestiscono le piattaforme digitali (o mezzi assimilati) in qualità di intermediari tra un fornitore e un acquirente.

Costituiscono oggetto della comunicazione le vendite a distanza di beni da un fornitore a un acquirente per le quali vi è l'ausilio di un'interfaccia elettronica.

L'interfaccia elettronica della quale si avvale il soggetto passivo consente all'acquirente e al fornitore di stabilire un contatto che dia luogo a una cessione di beni.

Per “vendite di beni a distanza” si intendono:

- le cessioni di beni spediti o trasportati direttamente o indirettamente dal fornitore a partire da uno Stato membro dell'Unione Europea diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente;
- le cessioni di beni spediti o trasportati direttamente o indirettamente dal fornitore a partire da territori terzi o Paesi terzi a destinazione dell'acquirente.

La trasmissione dei dati è effettuata entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre.

Obbligo di invio dei corrispettivi telematici al sistema tessera sanitaria - rinvio

L'art. 3 co. 5 del DL 183/2020 convertito rinvia di un anno (dall'1.1.2021 all'1.1.2022) il termine a partire dal quale gli esercenti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria dovranno assolvere gli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi inviando i relativi dati al Sistema Tessera sanitaria tramite i registratori telematici (art. 2 co. 6-quater del D.Lgs. 127/2015).

Obbligo di invio dei corrispettivi

L'art. 2 co. 1 del D.Lgs. 127/2015 prevede l'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi per i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni al dettaglio ex art. 22 del DPR 633/72. Sono compresi, tra questi, anche gli esercenti che operano nel settore sanitario e che sono tenuti a trasmettere i dati al Sistema Tessera sanitaria ai sensi dell'art. 3 co. 3 e 4 del D.Lgs. 175/2014 e dei relativi decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze (es. farmacie, parafarmacie, ottici).

STUDIO BONTEMPELLI

Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli
Dr. Marco Garrone

of Counsel:
Dr. Paolo Lombardi

Dr.ssa Paola Tazzer
Dr. Luca Candiani

Invio dei corrispettivi al sistema tessera sanitaria

Per gli esercenti del settore sanitario, il legislatore ha previsto una specifica modalità di assolvimento degli obblighi, stabilendo che essi possono adempiere alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi mediante invio dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema Tessera sanitaria, comprensivi dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie, così come riportati sul documento commerciale. La volontà di adempiere agli obblighi in esame con l'invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria deve essere comunicata mediante un'apposita funzionalità disponibile sul portale www.sistemats.it.

Obbligo di invio dei dati al sistema tessera sanitaria tramite registratori telematici

Ai sensi dell'art. 2 co. 6-quater del D.Lgs. 127/2015, nella formulazione antecedente alle modifiche del DL "milleproroghe", gli esercenti del settore sanitario, dall'1.1.2021, avrebbero dovuto adempiere gli obblighi di invio dei corrispettivi esclusivamente mediante trasmissione di tutti i corrispettivi al Sistema Tessera sanitaria tramite i registratori telematici. Il DL 183/2020 convertito ha rinviato di un anno il suddetto termine. Pertanto, soltanto a partire dall'1.1.2022 la descritta modalità di invio dei corrispettivi diverrà obbligatoria. I dati dovranno essere trasmessi al Sistema Tessera sanitaria entro il termine di cui all'art. 2 co. 6-ter del D.Lgs. 127/2015, ossia entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione ai fini IVA.

Non ci sono state variazioni, con la conversione in legge, in merito alla **proroga dei termini di accertamento, riscossione e versamenti delle somme dovute a seguito dei relativi atti**, per le quali rimangono in vigore le seguenti disposizioni:

- La notifica degli atti emessi entro il 31.12.2020, avverrà nel periodo 01.03.21–28.02.22, senza che si tenga conto della sospensione nel calcolo dei termini di decadenza.
- Lo stesso periodo di notifica, 01.03.21–28.02.22, è previsto per la notifica delle comunicazioni di irregolarità / avvisi bonari 36-bis;
- Sono stati prorogati da un anno a 14 mesi i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento.
- I versamenti sospesi relativi a cartelle di pagamento emesse dall'Agenzia della Riscossione, avvisi di accertamento e avvisi di addebito Inps, atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane, atti emessi dagli Enti territoriali e locali – con versamenti in scadenza nel periodo 08.03.2020 – 28.02.2021, che pertanto dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 31.03.2021. E' inoltre possibile chiedere la rateizzazione.
- La proroga non riguarda il termine fissato all'01.03.2021 per il versamento delle rate scadute nel 2020 con riferimento alla rottamazione dei ruoli , che rimangono quindi dovute entro tale data.

Lo studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito Vi necessitasse.

Studio Bontempelli
Commercialisti